

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90**

**TRA**

l'ARLeF – Agjenzie Regionâl pe lenghe furlane, con sede in via della Prefettura, 13 – Udine, nella persona del Presidente facente funzioni Paolo Paron, e l'Associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia, con sede in viale Europa Unita 141 – Udine, nella persona della Presidente Rosanna Clocchiatti,

**PREMESSO CHE**

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

la Legge Regionale n. 29/2007 stabilisce all'art. 10, comma 1, che “nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano” e al comma 2 che “i soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto”;

il Piano Generale di Politica Linguistica 2021-2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al punto 7.2, stabilisce che la Regione, gli enti regionali, gli enti pubblici vigilati, le Società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico facenti capo alla Regione siti in ambito friulanofono, nonché gli enti locali e le aziende sanitarie della Regione aventi sede nel territorio delimitato, corredano della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano cartelli, insegne, scritte esterne, supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture;

con Delibera n. 36 del 31/07/2024, il Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF ha approvato un avviso rivolto agli enti pubblici interessati a sottoscrivere un accordo di collaborazione finalizzato alla promozione del bilinguismo visivo italiano/friulano mediante la concessione di un contributo per l'acquisto e l'installazione di cartellonistica esterna e supporti visivi bilingui, emanato con decreto del Direttore n. 238 del 31/07/2024;

l'ARLeF,

ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- opera con le finalità, tra l'altro, di svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche;
- provvede direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale;
- i compiti previsti dallo Statuto sono svolti anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;

ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 15 novembre 2023, l'ARLeF può instaurare collaborazioni con organismi pubblici, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in accordo con i soggetti coinvolti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli - Venezia Giulia:

- è un Ente pubblico economico non commerciale, istituito, regolato e vigilato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R.n.28/2002;
- esercita la propria attività istituzionale su una superficie posta all'interno delle ex-province di Udine, Gorizia e Pordenone, di circa 3.450 Km<sup>2</sup>, sulla quale insistono ed operano numerosi manufatti, di proprietà regionale (la cui gestione è delegata ai Consorzi aderenti all'Associazione) o di proprietà dei Consorzi stessi;
- si propone di valorizzare il patrimonio materiale - avente una importante funzionalità idraulica per rafforzare la consapevolezza e la resilienza dei cittadini e di eventuali ospiti presenti sul territorio;
- si propone di valorizzare il patrimonio immateriale - culturale ed identitario - a favore degli utenti (circa 160.000), dei cittadini in genere (circa 900.000) e di quanti possano riscontrarne la presenza sul territorio;
- si propone di collocare (e/o sostituire) adeguata cartellonistica identificativa di siti e di manufatti, spesso dislocati sulla viabilità - sia a scorrimento veloce che del turismo lento - ovvero: manufatti idrovori, canali, impianti irrigui, pozzi per l'adduzione e l'irrigazione, magazzini, mezzi d'opera e automezzi, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre alle sedi consortili, ecc. e che per tale azione si propone di utilizzare la lingua friulana, che permette anche la valorizzazione dei numerosi toponimi presenti sul territorio e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

tutto ciò premesso e considerato,

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## **Articolo 2 (Oggetto)**

L'ARLeF e l'Associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia intendono avviare una collaborazione fra i due enti col fine di incrementare il bilinguismo visivo italiano/friulano attraverso l'acquisto e l'installazione da parte dell'Associazione di cartellonistica esterna e supporti visivi esterni bilingui.

## **Articolo 3 (Compiti dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane)**

L'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane si impegna a:

- finanziare l'acquisto e l'installazione di cartellonistica esterna e supporti visivi esterni bilingui italiano/friulano mediante concessione di un contributo in conto capitale all'Associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia;
- fornire la propria consulenza linguistica affinché sia garantito il pieno rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana.

## **Articolo 4 (Compiti dell'Associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia)**

L'Associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia si impegna a:

- presentare una domanda di contributo secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 6 del presente accordo;
- a seguito di comunicazione da parte dell'ARLeF, acquisire il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) e comunicarlo all'Agenzia;
- effettuare l'intervento di acquisto e installazione della cartellonistica bilingue finanziata, entro i termini che verranno stabiliti dal Decreto di concessione del contributo;
- presentare la rendicontazione delle spese sostenute, comprensive della quota di compartecipazione dell'ente, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, con le modalità previste dall'art. 42 della L.R. 7/2000, dagli artt. 16 e 16-bis del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana", e specificate dal Decreto di concessione;
- dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF e della Regione nell'ambito delle eventuali attività di comunicazione inerenti l'iniziativa.

## **Articolo 5 (Modalità attuative)**

Per la realizzazione dell'attività prevista dall'articolo 2, l'ARLeF mette a disposizione dell'Associazione dei consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia un contributo in conto capitale fissato nella misura massima dell'85% della spesa ritenuta ammissibile di € 17.628,00. La restante quota delle spese sostenute per le attività previste e ogni eventuale ulteriore spesa non preventivata necessaria per la realizzazione del progetto saranno a carico dell'Associazione.

Il contributo è destinato a finanziare le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di:

- cartellonistica e insegne bilingui all'esterno degli immobili sede di uffici e strutture operative;
- cartellonistica esterna bilingue di tipo informativo o turistico;
- scritte bilingui sui mezzi di trasporto (entro il limite massimo del 10% della spesa totale).

## **Articolo 6 (Domanda di contributo)**

La concessione del finanziamento avverrà a seguito di presentazione da parte dell'Associazione di una domanda di contributo in linea con la proposta di collaborazione già inviata, corredata dal relativo piano di spesa all'interno dei limiti di importo della spesa ritenuta ammissibile e da una relazione

illustrativa, da effettuarsi entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

L'Ufficio di Direzione accerterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e verificherà la completezza e la regolarità della domanda. Il contributo sarà concesso, a seguito dell'istruttoria, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012. Il Decreto di concessione fisserà anche i termini e le modalità di esecuzione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

Il contributo potrà essere erogato, su richiesta dell'Associazione, in forma anticipata in misura pari al 50% dello stesso, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'ARLeF. La liquidazione del saldo del contributo sarà disposta a seguito dell'approvazione della rendicontazione.

#### **Art. 7 (Riservatezza)**

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà una volta approvato il rendiconto da parte dell'ARLeF.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

per l'ARLeF

**Il Presidente f. f.  
Paolo Paron**

per l'Associazione  
dei consorzi di bonifica  
del Friuli Venezia Giulia

**La Presidente  
Rosanna Clocchiatti**